

IL TREND NELLE VERIFICHE

DS6901

DS6901

Se il Fisco oggi recupera l'Ires sugli aiuti Covid alle imprese in perdita

**IL RISCHIO
In alcuni casi
è stato negato
il riporto
del «rosso»
per un importo
pari a quello
dell'aiuto**

In tema di benefici fiscali non è raro imbattersi in accertamenti con i quali – finita la stagione dell'incentivo – si ipotizza il recupero di almeno parte delle risorse impegnate, anche con interpretazioni che paiono forzate. Qualcosa di simile sta accadendo in queste settimane con riferimento ad alcuni aiuti Covid (quelli previsti nei vari decreti Rilancio, Sostegni, eccetera) presi di mira da schemi d'atto in cui si rettificano le perdite di periodo a imprese che nel 2020 ne avevano fruito.

Le disposizioni istitutive degli aiuti in questione (e, comunque, la norma ombrello di cui all'articolo 10-bis del Dl 137/2020) stabilivano la non concorrenza degli aiuti alla base imponibile ai fini reddituali e Irap, oltre che la non rilevanza ai fini dei rapporti di indeducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Secondo gli schemi di atto in esame, poiché questi aiuti costituirebbero proventi esenti, scatterebbe l'applicabilità dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del Tuir, e, quindi, l'impossibilità per l'impresa di riportare a nuovo (totalmente o parzialmente) le perdite fiscali per la parte corrispondente agli aiuti. È una lettura da cui potrebbero conseguire recuperi a tappeto.

Vediamo un esempio. Si supponga che l'impresa abbia chiuso il 2020 con una perdita di 500, parzialmente compensata da un contributo di 100 ricevuto dallo Stato. Il conto economico si chiude con una perdita (contabile) di 400, che diviene una perdita (fiscale) di 500 con la variazione in diminuzione di 100 per non concorrenza alla formazione del reddito. Applicando la tesi espressa negli schemi d'atto, l'impresa avrebbe dovuto riportare a nuovo la sola perdita fiscale di 400 (e non di 500), il che significa un recupero di 100 di imponibile negli anni di utilizzo (ritenuto indebito) della perdita, con sanzioni e interessi.

Insomma, la «non concorrenza al reddito imponibile» dell'aiuto Covid sarebbe puramente temporanea, in quanto le imposte dirette sul contributo verrebbero pretese negli anni successivi.

In realtà è difficile comprendere perché questi proventi debbano essere qualificati come «esenti» e non, ad esempio, come «esclusi» dalla base imponibile (il che eviterebbe l'effetto sulle perdite). Inoltre, la non rilevanza del contributo in esame ai fini del rapporto di cui all'articolo 61 del Tuir (che disciplina l'indeducibilità degli interessi passivi per i

soggetti Irpef) deve far riflettere.

Più disposizioni del nostro ordinamento collegano il riporto a nuovo delle perdite alle stesse condizioni a cui è consentito il riporto a nuovo degli interessi passivi (ad esempio, i commi 3-quater dell'articolo 84 Tuir e il comma 7-ter dell'articolo 172 del Tuir), per cui appare oggettivamente irragionevole assumere che il medesimo provento, in tesi esente, debba essere, per un verso, collocato fuori dal campo di applicazione delle disposizioni che limitano la deducibilità degli interessi passivi e, per altro verso, compreso nel perimetro di applicazione delle disposizioni che limitano il diritto al riporto in avanti delle perdite di periodo (la tesi si pone in violazione del criterio dell'interpretazione adeguatrice, nella specie conforme all'articolo 3 della Costituzione).

Ma c'è un'ulteriore considerazione, ad avviso di chi scrive dirimente, contro la tesi erariale sostenuta negli schemi di atto: la pretesa è contraria alla ratio per cui il contributo fu previsto, cioè contrastare gli effetti negativi dell'emergenza da Covid-19. Sarebbe ben poco razionale una disciplina che prima elargisse una contribuzione per contrastare gli effetti negativi (alias: le perdite) generati dalla pandemia e poi prevedesse di riprendersi le imposte sui medesimi importi, negando la riportabilità delle perdite che proprio tali contributi sono stati introdotti per alleviare. Perdite che il legislatore stesso si è premurato di salvaguardare sotto l'aspetto civilistico (articolo 6 del Dl 23/2020). Inoltre, la minor spesa pubblica derivante da questo ipotetico recupero d'imposta non compare in nessuna delle stime sul costo per l'Erario degli aiuti, elaborate al momento della loro istituzione.

Poiché la non concorrenza al reddito è presente in tutte le misure sovvenzionali riferite alle imprese (carbon tax, crediti d'imposta 4.0 e 5.0, eccetera), proseguire su questa strada vorrebbe dire incendiare le polveri di un contenzioso potenzialmente molto vasto. L'auspicio è che l'amministrazione non prosegua su questa via, anche perché nel caso degli aiuti Covid c'è anche una questione morale cui il decisore politico non dovrebbe sottrarsi.

—**Giorgio Gavelli**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

